

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 - Atto di diffida notificato il 5.05.2021 per il pagamento del saldo - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo di Euro 2.298.803,58.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 107 del 21.09.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 - Atto di diffida notificato il 5.05.2021 per il pagamento del saldo - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo di Euro 2.298.803,58”;

Vista:

la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto della Sindaca n. 17 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata."

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 20 del 28/04/2021 recante "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n.24 del 28/06/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in House Capitale Lavoro;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.25 del 28/06/2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario/Direttore generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 - Atto di diffida notificato il 5.05.2021 per il pagamento del saldo per un importo di Euro 2.298.803,58;

Premesso:

conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 495/31 del 30.7.2001, veniva effettuata un'asta pubblica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del Servizio integrato di manutenzione (Global Service) degli impianti tecnologici degli istituti scolastici provinciali e gestione degli impianti termici (Servizio Energia) di tutti gli immobili di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma, per il periodo novembre 2001 – ottobre 2010;

in particolare, dal quadro economico si evinceva che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto eseguire le seguenti quattro tipologie di interventi/servizi:

- servizio energia;
- manutenzione ordinaria (a canone);
- manutenzione straordinaria (extra canone);
- sistema informatico e telematico;

con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 18.9.2001, R.U. n. 4876 del 25.9.2001, veniva impegnata la somma di € 54.360.370,99 per il triennio 2001/2003, dando comunque atto, ai sensi dell'art. 183 co. 7 del D.Lgs. 267/2000, che per le annualità successive al 2003 si sarebbe provveduto ad inserire, nei relativi bilanci, l'importo annuo posto a base d'asta ammontante ad € 25.089.402,00 (compresa IVA 21%);

in esito alla gara esperita risultava aggiudicataria l'A.T.I. ZANZI Giuseppe & Figli S.p.a. in associazione con Mugnai S.p.a. ed Elyo Italia S.r.l. che aveva offerto un ribasso d'asta dell'11% (pari ad € 2.759.834,22 comprensivi di IVA al 21%) e quindi un importo annuo contrattuale pari ad € 22.329.567,78 (compresa IVA 21%);

con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 15.11.2001, R.U. n. 6341 del 15.11.2001, veniva autorizzata la consegna anticipata dell'appalto, sotto riserva di legge, all'impresa aggiudicataria, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di riscaldamento negli immobili di pertinenza provinciale;

il contratto d'appalto veniva stipulato in data 19.4.2002 rep. n. 7721;

con atto pubblico rep. n. 141.878/12569 del 28.11.2002, a rogito del Notaio Dr. Mario Negro di Roma, la Cofathec Servizi S.p.A. incorporava per fusione la ditta Giuseppe Zanzi & Figli S.p.A. a far data dal 1 dicembre 2002;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4189 del 22.05.2003, il Dirigente dell'allora Dipartimento IV (attualmente D), autorizzava il subentro della Cofathec Servizi S.p.a. alla ditta Giuseppe Zanzi & Figli S.p.a. nella qualità di impresa capogruppo A.T.I. titolare del contratto di appalto rep. n. 7721 del 19.4.2002, a far data da 01.12.2002;

le ditte Cofathec Servizi S.p.a., Mugnai S.p.a. e Elyo Italia S.r.l. sottoscrivevano apposito atto pubblico ricognitivo del mandato collettivo speciale con rappresentanza, costitutivo del raggruppamento, a rogito del Notaio Dr. Nicola Capozzi di Roma, rep. n. 40029/7102 del 19.05.2003;

con Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 23.03.2010 veniva autorizzata la fusione per incorporazione della Elyo Italia S.p.A. nella Cofathec Servizi S.p.A. con conseguente cambio di denominazione in Cofely Italia S.p.A. e successivamente, per l'effetto di ciò, la Cofely Italia S.p.A. veniva autorizzata a subentrare alla Cofathec Service S.p.A. nella sua qualità di capogruppo dell'ATI titolare del contratto d'appalto in oggetto, a far data dal 01.12.2010;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 4963/2010, veniva differito di un anno il termine di scadenza del contratto d'appalto Rep. N. 7721/2002 per consentire l'acquisizione delle certificazioni energetiche degli edifici oggetto dell'appalto necessarie per bandire una nuova gara come da D.P.R. n. 412/1993 e come da Allegato II del D.Lgs. n. 115/2008;

la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata con Determinazione Dirigenziale RU n. 7329/2011 al 13.10.2012, con Determinazione Dirigenziale RU n. 6579/2012 al 15/04/2013 e, comunque, fino all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e Servizi di Manutenzione degli impianti tecnologici, con Determinazione Dirigenziale RU n. 1752 del 2013, veniva disposta, nel permanere delle condizioni di emergenza che avevano prodotto i precedenti rinnovi, la proroga della durata di un anno e, quindi, fino al 15/04/2014 del contratto di cui trattasi, e veniva impegnata la somma necessaria all'affidamento del servizio in oggetto, pari ad € 21.831.154,47 (compresa IVA al 21%);

successivamente, con la determinazione dirigenziale RU 2082/2014 la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata fino alla data del 30/06/2014 e con la determinazione dirigenziale RU 3705/2014 veniva ulteriormente prorogata la scadenza al 31/07/2014;

con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 09/03/2016 veniva preso atto che la Società GDF SUEZ Energy Services International S.A. aveva modificato la ragione sociale in ENGIE Energy Services International S.A. In effetti, a seguito di suddetta variazione, a partire dal 1/01/2016 le Società del gruppo operanti in Italia, compresa Cofely Italia S.p.A., hanno adottato la medesima identità visuale applicando il marchio societario ENGIE in tutte le forme di comunicazione e la sede legale è stata trasferita in viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 Roma, restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4351/2016 si prendeva atto del cambio di denominazione sociale, a far data dal 01/10/2016, da Cofely Italia S.p.A. in ENGIE Servizi S.p.A., restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

l'appalto in oggetto si concludeva definitivamente il 31 luglio 2014.

Considerato che:

la ditta Engie Servizi S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI costituita dalla medesima Engie e dalla Mugnai S.p.A., aggiudicataria dell'appalto di "Global Service", con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 87115/2016 chiedeva al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare la somma di € 6.664.616,42, oltre agli interessi legali ed accessori per n. 19 fatture, di cui n. 9 per revisione prezzi e n. 10 per saldo svincolo ritenute a garanzia per lavori, relative al contratto di appalto sopra richiamato;

le n. 10 fatture per svincolo delle ritenute a garanzia (RAG) relative alle appendici contrattuali (cioè lavori di manutenzione straordinaria extra canone), con emissione da settembre 2008 a settembre 2013, risultavano non liquidate solo in parte e, precisamente, per un importo complessivo pari a € 686.588,12 ovvero per la quota relativa a lavorazioni non ancora concluse e in attesa del certificato di regolare esecuzione;

le restanti n. 9 fatture, per l'importo totale di € 5.978.028,29, emesse tra ottobre 2012 e novembre 2014, riguardavano voci di spesa previste dal contratto quali adeguamento prezzi combustibile e revisione prezzi riferite ai periodi anno 2012, anno 2013 e gennaio-aprile 2014;

precedentemente all'azione giudiziaria, in data 19 dicembre 2014 era stato notificato, per conto della MUGNAI S.p.A., un atto stragiudiziale di diffida per il pagamento di 21 fatture relative all'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi (in parte coincidenti con quelle in parola), a fronte del quale l'Avvocatura, acquisiti gli elementi di risposta dal Servizio Amministrativo, con nota rif. 669/2015 del 15/01/2015 a firma dell'allora direttore del Dipartimento X (attuale I), Dott. Antonio Capitani, replicava ai legali della società Mugnai, eccependo "l'inammissibilità e comunque il difetto di presupposto soggettivo ed oggettivo dell'atto" per le seguenti circostanze:

- l'intervenuto pagamento di alcune delle fatture contenute nell'elenco;

- la rappresentanza esclusiva della mandataria Cofely Italia S.p.A. (ora Engie) nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 37 commi 14, 15 e 16 Codice degli Appalti pubblici (cfr risposta dell'Avvocatura indirizzata all'avvocato della controparte - Mugnai S.p.A.- del 02/02/2015);

con Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 6.664.616,42 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in € 5.500,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrenze;

la CMRC ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi;

successivamente, con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. n. 19241/2017 del 20/10/2017 il Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.;

nel frattempo, nel mese di luglio 2018 si perveniva ad un accordo con la ditta Mugnai, per le vie brevi, in base al quale quest'ultima non avrebbe eseguito il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale (sorte € 6.664.616,42), mentre la Città metropolitana si impegnava ad effettuare entro settembre (2018) pagamenti per 1.200.000,00 /1600.000,00;

il residuo sarebbe stato pagato compatibilmente con le disponibilità di bilancio esercizio 2019, salvo il reperimento di ulteriori risorse da stanziare già nel 2018, mediante variazione di bilancio, ove fossero stati rinvenuti fondi;

in base a tale accordo, con Determinazioni Dirigenziali n.ri R.U. 2297 del 06/06/2018, n. 2298 del 06/06/2018, n. 2299 del 06/06/2018, n. 2310 del 07/06/2018, n. 2433 del 13/06/2018, n. 346 del 4/02/2019 e n. 2436 del 24/06/2019, il Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III, disponeva di procedere al pagamento di parte della somma richiesta, riguardante fatture relative a voci di spesa previste dal contratto di appalto, allocate nei bilanci di previsione 2009, 2013, 2014 e 2017 (salve integrazioni successive) e divenute esigibili, per un importo complessivo di € 3.267.202,88;

Atteso che:

tra il 2018 e il 2019 si era proceduto al pagamento dell'importo di cui sopra con i mandati di pagamento n.ri 11397/2018, 11398/2018, 12669/2018, 16164/2018, 16167/2018, 16168/2018, 12519/2018, 12498/2018 12499/2018, 11394/2018, 16173/2018, 12806/2018, 12531/2018, 11395/2018, 16163/2018, 16175/2018, 12667/2018, 12529/2018, 16169/2018, 12517/2018, 12529/2018, 11396/2018, 16162/2018, 2839/2019 e 7583/2019;

il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 4661/2020 del 17/12/2019, pubblicata il 03/03/2020 RG n. 19241/2017, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, ha così disposto:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1374/2017 emesso in data 19 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;

2. condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di €. 6.664.616,42 oltre interessi, nella misura prevista dal d.p.r. 554/1999 dalle singole scadenze al saldo;

*3. condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 30.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Che, per quanto attiene agli interessi legali e moratori, la menzionata sentenza, accogliendo sotto questo profilo l'istanza della Città Metropolitana, stabiliva che dovessero essere applicati quelli previsti dall'art. 116 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto quest'ultima era la norma *ratione temporis* applicabile al caso di specie.*

la CMRC ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado (Corte di Appello di Roma RG 4883/2020) chiedendo la riforma per i seguenti motivi:

1) erronea valutazione dello specifico motivo circa l'intervenuta rinnovazione del rapporto negoziale del contratto del 13.04.2013 e la conseguente non debenza della revisione prezzi per il periodo successivo in quanto inizio di nuovo rapporto. Omessa valutazione del contratto del 13.04.2013 come mera proroga e non come nuovo contratto con condizioni modificative essenziali. Erronea interpretazione e valutazione del motivo di opposizione ed erronea applicazione del D.L. 95/2012,2;

2) Erronea ed illegittima valutazione della questione della giurisdizione. Violazione art.133 del D.Lgs. n.104/2010;

3) Inammissibilità dell'applicazione della normativa sui lavori pubblici in materia di interessi moratori in relazione all'accertata inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002;

il giudizio è ancora pendente;

Considerato inoltre che:

L'Avvocatura dell'Ente, con nota prot. CMRC-2019-0174971 del 19/11/2019, comunicava che, mentre nelle more del giudizio, si erano ottenuti differimenti dalla controparte per manifestate necessità temporali per l'assunzione di impegni finanziari, si rendeva ora necessario adottare l'atto di provvista finanziaria per far fronte al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione (somma sorte residua pari ad € 3.397.413,53 a seguito dei sopra richiamati pagamenti effettuati dalla Città Metropolitana) in relazione al decreto ingiuntivo in argomento, in quanto esecutivo per legge e, quindi, in caso di mancato pagamento, potenzialmente produttivo di maggiori spese per esecuzione forzata e interessi per ritardo;

il Servizio amministrativo del Dipartimento III, pertanto, provvedeva ad avviare l'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio per la residua somma sorte pari a € 3.397.413,53 e per le spese legali liquidate in giudizio per € 43.773,60;

con approvazione della "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019" avvenuta con D.C.M. n.35 del 26/11/2019, veniva stanziata la somma di € Euro 3.441.187,13 comprensivo di spese legali e si poteva quindi procedere alla predisposizione della proposta di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanano n. 175/2019 del 9/12/2019, approvata con

Decreto del Sindaco n. 33/2020 del 17/04/2020, per la residua somma sorte pari ad € Euro 3.441.187,13 comprensivo di spese legali, che, pur rientrando nella previsione contrattuale, era da qualificarsi, a differenza delle somme precedentemente corrisposte, come debito fuori bilancio;

al contempo, veniva adottata la determinazione dirigenziale RU n. 5346/2019 di prenotazione della somma necessaria al pagamento della residua somma sorte pari ad € 3.397.413,53, con esclusione della statuizione sugli interessi, la quale, come da nota dell'Avvocato capo in data 10.03.2020, sarebbe stata oggetto di apposita impugnativa da parte dell'Amministrazione;

in seguito, con la determinazione dirigenziale RU n. 1009/2020 si procedeva alla prenotazione della somma necessaria al pagamento delle spese legali pari a Euro 43.773,60;

il Consiglio Metropolitan nella seduta del 06/10/2020 ha approvato la deliberazione n. 53 recante "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali.";

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3157/2020, a seguito della citata deliberazione n.53/2020, si provvedeva ad impegnare la somma di Euro € 3.397.413,53 per il pagamento della sorte e la somma delle spese legali rideterminata in Euro 35.880,00, avendo defalcato la quota corrispondente all'IVA al 22%, in quanto non dovuta;

il pagamento è stato eseguito per Euro 3.397.413,53 con il mandato n. 10279/2020 e per Euro 35.880,00 con il mandato numero 10278/2020;

Tenuto conto che:

in data 05/05/2021 con nota prot. CMRC-2021-0067552 è pervenuta da parte dello studio legale che assiste la Ditta Mugnai la diffida al pagamento del saldo dovuto in forza della Sentenza n. 4661/2020 del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, emessa a definizione del giudizio contraddistinto da R.G. n. 19241/2017, e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 03/03/2020, per una somma pari ad € 3.165.485,18, in quanto, come si evince dalla tabella allegata allo stesso atto di diffida, la ditta ha incassato i pagamenti effettuati da CMRC in esecuzione della citata delibera del Consiglio Metropolitan n.53/2020, imputando € 4.653.083,24, in conto capitale ed € 2.035.404,07 in conto interessi, ed evidenziando pertanto che l'ATI, e per essa, la Mugnai S.p.A. deve ancora incassare l'importo di € 2.011.533,18 per sorte capitale e di € 1.153.952,00 per interessi;

la richiesta di quanto sopra è stata determinata dall'applicazione dell'art. 1194 del Codice Civile sulle somme versate da CMRC;

con nota prot. CMRC-2021-75650 del 18.05.2021, trasmessa tramite pec, il Dipartimento 1 "Politiche Educative" comunicava alla Capogruppo Engie per l'ATI Engie – Mugnai ed ai legali degli stessi, di aver avviato la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., avanzando richiesta alla Ragioneria Generale di apposito stanziamento per chiudere le pendenze derivanti dal giudizio di primo grado, come da sentenza n.4661/2020 del Tribunale di Roma– Sezione Specializzata in materia di impresa e chiedendo, nel contempo, all'Avvocato della controparte delucidazioni sull'importo richiesto per

interessi, risultato sensibilmente difforme dalla somma scaturita dai conteggi effettuati dall'Ufficio amministrativo applicando il meccanismo previsto dall'art. 116 D.P.R. 554/1999 come prescritto dalla sentenza in parola;

con PEC in data 1/06/2021, il legale di controparte rispondeva che "Ad ogni modo, per spirito conciliativo, al fine di bloccare la maturazione di ulteriori interessi, l'ATI Engie-Mugnai accetta il conteggio formulato dall'Amministrazione chiedendo che venga disposto con sollecitudine il relativo pagamento.";

con PEC in data 4/06/2021, la Direzione del Dipartimento 1 replicava che si sarebbe provveduto al pagamento "senza ulteriore decorrenza di interessi dalla data della Vostra diffida" delle seguenti somme:

€ 2.011.533,18 a titolo di sorte residua come da Vs. diffida in data 5/05/2021;

€ 287.270,40 a titolo di interessi residui. Detta somma risulta dalla differenza tra la risultanza del ricalcolo, ex art. 30 "Interessi per ritardato pagamento" D.M.19 aprile 2000, n. 145, degli interessi di cui alla tabella allegata alla nostra comunicazione del 18/05/2021 (€ 2.322.674,47) e quanto da voi già imputato ad interessi come da diffida citata (€ 2.035.404,07) per un totale di € 2.298.803,58.";

Tenuto conto altresì, che:

ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e, conseguentemente, la parte soccombente (in questo caso la Città Metropolitana), ancorché abbia presentato appello, è comunque tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

pertanto, appare necessario condurre a termine con estrema urgenza la procedura per il pagamento a saldo di quanto dovuto in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma n.4661/2020, dal momento che ogni ulteriore ritardo genererebbe quanto meno ulteriori interessi di mora;

Tenuto conto, infine, che la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contrattualistiche di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e, di conseguenza, non necessita di tracciabilità dei flussi finanziari e di CIG;

Atteso che:

l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 "Politiche Educative" adotterà tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto, qualora l'esito dei futuri giudizi avente ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento si rivelasse favorevole all'Amministrazione;

il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 16.09.2021;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica e formazione professionale" Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabile a sentenza esecutiva, di seguito indicati:

- Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 del Tribunale Ordinario di Roma - ATI Engie S.p.A con Mugnai S.p.A. c/ CMRC per la somma di Euro 2.298.803,58 la cui debenza è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Roma, sez. XVI civile, n. 4661/2020 del 17 dicembre 2019, pubblicata il 3 marzo 2020;

- Atto di diffida prot. CMRC-2021-0067552 del 5.05.2021

2) di dare atto che CMRC ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado (Corte di Appello di Roma RG 4883/2020) chiedendo la riforma per i seguenti motivi: a) erronea valutazione dello specifico motivo circa l'intervenuta rinnovazione del rapporto negoziale del contratto del 13.04.2013 e la conseguente non debenza della revisione prezzi per il periodo successivo in quanto inizio di nuovo rapporto. Omessa valutazione del contratto del 13.04.2013 come mera proroga e non come nuovo contratto con condizioni modificative essenziali. Erronea interpretazione e valutazione del motivo di opposizione ed erronea applicazione del D.L. 95/2012,2; b) Erronea ed illegittima valutazione della questione della giurisdizione. Violazione art.133 del D.lgs n.104/2010; c) Inammissibilità dell'applicazione della normativa sui lavori pubblici in materia di interessi moratori in relazione all'accertata inapplicabilità del D.lgs 231/2002;

3) di disporre che l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 "Politiche Educative" adotti tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto,

qualora l'esito dei futuri giudizi avente ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento si rivelasse favorevole all'Amministrazione;

- 4) di disporre che la Direzione del Dipartimento 1 "Politiche educative" provveda all'invio del presente atto alla procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.